

La scuola può ricorrere all'**affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio**, dal momento che le commissioni percepite dal broker sono inferiori rispetto alle soglie stabilite dalla normativa di riferimento (Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, Codice dei Contratti Pubblici).

Criteri per la scelta del broker

Il codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) stabilisce i requisiti necessari che qualunque operatore economico che partecipa ad una procedura pubblica di acquisizione di beni o servizi deve rispettare:

- **Assenza di conflitto di interessi.**

L' Art. 80 comma 5 lettera d) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) prevede espressamente l'esclusione dell'operatore in caso di conflitto di interessi. Questo vuol dire rispettare il principio di indipendenza e terzietà del broker, intesa come assenza attuale e passata di legami societari, operativi e funzionali tra la società di brokeraggio e le compagnie assicurative che operano nel comparto scolastico.

- **Adeguatezza economico-finanziaria del broker.**

L' Art. 83 comma 1 lettera b) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), prevede l'esistenza di bilanci societari in grado di dimostrare l'equilibrio economico-gestionale della società.

- **Competenza tecnica.**

I requisiti di capacità tecnica richiamati dall'art.42 del Codice sono requisiti speciali di qualificazione che riguardano l'esperienza e l'affidabilità organizzativa del Broker e devono essere adeguati e proporzionati rispetto all'oggetto e alle caratteristiche tecniche del servizio da erogare.